

**DELIBERAZIONE 3 AGOSTO 2017
594/2017/R/EEL**

**DISPOSIZIONI IN MERITO ALLA GESTIONE DEI DATI DI MISURA NELL'AMBITO DEL
SISTEMA INFORMATIVO INTEGRATO, CON RIFERIMENTO AL SETTORE ELETTRICO**

**L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA IL GAS
E IL SISTEMA IDRICO**

Nella riunione del 3 agosto 2017

VISTI:

- la direttiva 2009/72/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009;
- la direttiva 2012/27/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 ottobre 2012;
- la direttiva 2015/1535/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 settembre 2015;
- la legge 14 novembre 1995, n. 481 e sue modifiche e integrazioni;
- la legge 23 luglio 2009, n. 99;
- la legge 13 agosto 2010, n. 129 (di seguito: legge 129/10);
- il decreto legge 24 gennaio 2012, convertito con modificazioni dalla legge 24 marzo 2012, n. 27 (di seguito: legge 27/12);
- il decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102 (di seguito: decreto legislativo 102/14);
- il vigente Testo integrato delle disposizioni dell'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico (di seguito: Autorità) per l'erogazione del servizio di misura dell'energia elettrica (di seguito: TIME);
- la deliberazione dell'Autorità 1 marzo 2012, 65/2012/R/eel (di seguito: deliberazione 65/2012/R/eel);
- la deliberazione dell'Autorità 18 dicembre 2014, 640/2014/R/eel (di seguito: deliberazione 640/2014/R/eel)
- la deliberazione dell'Autorità 15 gennaio 2015, 3/2015/A e, in particolare, l'Allegato 1, recante il "Quadro strategico per il quadriennio 2015-2018" (di seguito: Quadro strategico per il quadriennio 2015-2018);
- la deliberazione dell'Autorità 30 luglio 2015, 402/2015/R/eel
- la deliberazione dell'Autorità 14 ottobre 2015, 487/2015/R/eel (di seguito: deliberazione 487/2015/R/eel);
- la deliberazione dell'Autorità 17 dicembre 2015, 628/2015/R/eel
- la deliberazione dell'Autorità 28 giugno 2016, 358/2016/R/eel (di seguito: deliberazione 358/2016/R/eel);
- la deliberazione dell'Autorità 13 aprile 2017, 248/2017/R/eel (di seguito: deliberazione 248/2017/R/eel);

- il documento per la consultazione 25 maggio 2017, 377/2017/R/eel (di seguito: documento per la consultazione 377/2017/R/eel).

CONSIDERATO CHE:

- la legge 481/95 assegna all’Autorità, tra le altre, la funzione di garantire la promozione della concorrenza e dell’efficienza nel settore energetico;
- la legge 99/09 stabilisce che l’Autorità si avvalga del Gestore dei Servizi Energetici (di seguito: GSE) e dell’Acquirente Unico per il rafforzamento delle attività di tutela dei consumatori di energia;
- la legge 129/10 prevede che sia istituito, presso l’Acquirente Unico, un Sistema Informativo Integrato (di seguito: SII o Sistema) per la gestione dei flussi informativi relativi ai mercati dell’energia elettrica e del gas naturale, basato su una banca dati dei punti di prelievo e dei dati identificativi dei clienti finali;
- la legge 27/12 prevede che tale Sistema sia finalizzato anche alla gestione delle informazioni relative ai consumi di energia elettrica e di gas e che pertanto la banca dati del SII, il Registro Centrale Ufficiale (di seguito: RCU) raccolga, oltre alle informazioni sui punti di prelievo ed ai dati identificativi dei clienti finali, anche i dati sulle relative misure dei consumi di energia elettrica e di gas;
- con la deliberazione 3/2015/A, l’Autorità ha adottato il Quadro Strategico per il quadriennio 2015-2018, illustrando le linee e le misure di intervento con valenza strategica e prioritaria per la regolazione con riferimento ai settori dell’energia elettrica e del gas tra cui quella denominata “*Più concorrenza nei mercati retail, anche grazie a una domanda più consapevole ed attiva*”, nell’ambito della quale è stato declinato l’obiettivo strategico *OS10 - Aumento della concorrenza del mercato*, che concerne, tra l’altro, la capacitazione dei clienti finali mediante strumenti per una migliore consapevolezza dei propri consumi.

CONSIDERATO, INOLTRE, CHE:

- con riferimento ai punti di prelievo non dotati di sistema di *smart metering 2G*, il processo di messa a disposizione dei dati di misura attualmente in vigore prevede che ciascuna impresa distributrice metta a disposizione i dati di misura a ciascun utente del dispacciamento o esercente la maggior tutela (di seguito: utenti o utenti del trasporto) secondo le tempistiche previste dal TIME, utilizzando i flussi informativi standard definiti dalla deliberazione 65/2012/R/eel;
- a partire da gennaio 2015 in relazione ai punti di prelievo con trattamento orario e a partire da gennaio 2016 per i punti di prelievo con trattamento non orario, l’Autorità ha disposto l’avvio di una sperimentazione concernente la gestione dei dati di misura nell’ambito del SII, prevedendo la contestuale messa a disposizione al Sistema dei dati di misura da parte delle imprese distributrici;
- relativamente ai punti di prelievo con trattamento orario, a seguito dei positivi riscontri della fase di sperimentazione, le modalità operative sono divenute standard

con la deliberazione 358/2016/R/eel, che ha assegnato al SII anche l'attività di aggregazione delle misure dei prelievi ai fini del *settlement*, con riferimento ai punti di prelievo trattati orari, operativa da gennaio 2017;

- nell'ambito degli interventi regolatori a supporto dell'introduzione dei sistemi di *smart metering* 2G, facendo seguito dell'approvazione del piano di messa in servizio di tale tipologia di misuratori presentato dalla società e-distribuzione S.p.a, avvenuta con la deliberazione 222/2017/R/eel, l'Autorità, con la deliberazione 248/2017/R/eel, ha previsto che la messa a disposizione delle misure provenienti da sistemi di *smart metering* 2G venga effettuata fin da subito esclusivamente tramite il SII, sfruttando l'esperienza maturata nelle attuali fasi di sperimentazione relative alla messa a disposizione delle misure dei punti di prelievo trattati orari e per fasce;
- in coerenza con le disposizioni dell'Autorità in merito al trattamento dei dati di misura provenienti dai sistemi di *smart metering* 2G, il Gestore del SII ha predisposto le Specifiche Tecniche che hanno formalizzato il contenuto informativo dei flussi di misura e le logiche e tempistiche per lo scambio delle informazioni da e verso il SII, introducendo altresì soluzioni tecniche basate su logiche *big data* che meglio supportano l'aumento dei volumi e la numerosità dei dati trattati, nonché le mutate esigenze di tempestività ed affidabilità del processo di messa a disposizione dei dati di misura.

CONSIDERATO, INOLTRE, CHE:

- con il documento per la consultazione 377/2017/R/eel, l'Autorità ha illustrato i propri orientamenti finalizzati ad assegnare al SII il ruolo di interfaccia unica per la messa a disposizione dei dati di misura nei confronti di imprese distributrici e utenti del trasporto nel settore elettrico andando a costituire, nell'ambito del SII, un *hub* centralizzato che possa rendere i dati di misura facilmente accessibili direttamente anche ai clienti finali o a terze parti autorizzate dagli stessi, al fine di conoscere la propria *energy footprint*;
- in particolare, nel citato documento per la consultazione, è stata delineata una più chiara separazione e individuazione dei ruoli e delle responsabilità dei soggetti coinvolti nel processo di messa a disposizione dei dati di misura in accordo alla quale l'impresa distributrice, rimanendo il soggetto responsabile delle operazioni di gestione dei dati di misura, dovrà rilevare e validare i dati, interfacciandosi solo con il SII per la messa a disposizione degli stessi agli utenti, mentre al SII sarà affidato il compito di certificare i flussi informativi ricevuti, curarne l'archiviazione e la messa a disposizione agli utenti;
- in particolare, relativamente alla centralizzazione del processo di messa a disposizione dei dati di misura periodici e relative rettifiche, si è ipotizzata una articolazione in tre fasi:
 - messa a disposizione dei dati di misura dall'impresa distributrice al SII: le imprese distributrici rendono disponibili al SII i dati di misura nel rispetto delle tempistiche attualmente previste dal TIME; le imprese distributrici che non

riusciranno ad interfacciarsi fin da subito con il *server cloud* del SII manterranno temporaneamente la possibilità di servirsi dei canali di comunicazione attualmente utilizzati, per un periodo da stabilire anche sulla base delle evidenze che emergeranno a seguito del primo utilizzo degli *smart meters 2G*;

- messa a disposizione dei dati di misura dal SII agli utenti: il SII mette a disposizione di ciascun utente del trasporto, attraverso il *server cloud*, i dati di misura relativi a tutti i punti di prelievo inclusi nel relativo contratto entro 24 ore dalla messa a disposizione degli stessi da parte delle imprese distributrici;
- certificazione dei dati scambiati: il SII invia notifica alle imprese distributrici e agli utenti la certificazione dei file ricevuti;
- relativamente, invece, alla messa a disposizione dei dati di misura in occasione di voltura e *switching*, nel citato documento per la consultazione è stato prospettato di rivedere i processi di voltura e *switching* affinché le imprese distributrici mettano a disposizione anche questi dati agli utenti esclusivamente tramite il SII, secondo il modello dei dati di misura periodici, con certificazione e archiviazione dei flussi scambiati;
- in particolare con riferimento allo *switching*, nel documento per la consultazione 377/2017/R/eel è stato prospettato come, nell'ambito della semplificazione e razionalizzazione, potrebbero essere eliminati gli ulteriori flussi informativi trasmessi dalle imprese distributrici relativi ai dati funzionali all'inizio della fornitura e ai dati storici di misura che potrebbero essere compilati e messi a disposizione degli utenti direttamente dal SII, sulla base dei dati contenuti nel RCU, ad eccezione dell'informazione di una prestazione in corso sul punto di prelievo che non potrebbe essere compilata dal SII non essendo presente nel RCU, e dei dati di misura archiviati;
- inoltre, al fine di testare il buon funzionamento del processo centralizzato di messa a disposizione dei dati, è stata prospettata una fase transitoria in cui le imprese distributrici - per un periodo di 4 mesi (per i dati di competenza settembre-dicembre 2017) - continuino ad inviare, in modo parallelo, i dati di misura sia agli utenti del trasporto che al SII; come per i dati periodici, anche per i dati di misura messi a disposizione in occasione di voltura o *switching* è stato prospettato l'invio parallelo agli utenti da parte delle imprese distributrici;
- le tempistiche di implementazione del processo centralizzato delineate nel documento per la consultazione 377/2017/R/eel prevedono applicazione, a valle del periodo transitorio, a partire dai dati di competenza gennaio 2018, messi a disposizione nel mese di febbraio 2018 per i dati di misura periodici, nel mese di gennaio 2018 per le volture e dal 1 febbraio per gli *switching*;
- con riferimento agli ulteriori dati messi a disposizione in occasione di uno *switching*, dati storici di misura e dati funzionali all'inizio della fornitura, è stata prospettata la messa a disposizione in via esclusiva tramite il SII, a valle della modifica dell'attuale tracciato dei flussi, che potrebbe essere prevista nei mesi immediatamente successivi all'implementazione del processo di centralizzazione,

comunque entro giugno 2018, per garantire agli utenti le tempistiche necessarie all'adeguamento dei propri sistemi.

CONSIDERATO, INOLTRE, CHE:

- al documento per la consultazione 377/2017/R/eel hanno risposto 11 soggetti, di cui 2 società operanti nella distribuzione e nella vendita, 3 esercenti la vendita, il GSE, una società operante nel settore trasporti e 4 associazioni rappresentative di operatori del settore energetico;
- dalle osservazioni pervenute è emersa una generale condivisione degli orientamenti delineati dall'Autorità, sia con riferimento alla centralizzazione del processo di messa a disposizione dei dati di misura nel SII, sia in relazione alle modalità e alle tempistiche di implementazione prospettate nel documento;
- in particolare, è stato osservato che la centralizzazione nell'ambito del SII della messa a disposizione dei dati di misura andrebbe a costituire, tra le altre cose, un passo importante per una gestione maggiormente efficiente dei clienti finali;
- con riferimento agli strumenti informativi previsti per lo scambio e l'archiviazione dei dati di misura, sono state generalmente condivise la scelta di adottare una piattaforma *cloud based* con la quale imprese distributrici e utenti dovranno interfacciarsi e l'opportunità di utilizzare in questa fase i tracciati attualmente in uso per la messa a disposizione dei dati di misura, rimandando ad una fase successiva la semplificazione e razionalizzazione dei medesimi; sempre in relazione ai sistemi informativi, è stato inoltre richiesto di limitare l'uso di modalità alternative all'interfaccia con la piattaforma *cloud based* al fine di non introdurre potenziali criticità operative;
- in relazione al ruolo del SII, da parte di alcuni soggetti è stato richiesto che:
 - a) in aggiunta alla certificazione della messa a disposizione dei dati, il SII monitori il rispetto delle tempistiche e dei formati previsti dalla regolazione per la messa a disposizione dei dati di misura ed effettui una verifica sulla completezza dei dati messi a disposizione per ciascun utente in relazione ai punti di prelievo nella titolarità del medesimo;
 - b) il SII invii agli utenti delle notifiche in merito alle disponibilità dei dati di misura;
 - c) il SII metta a disposizione un canale per la segnalazione da parte degli utenti di eventuali incongruenze attinenti ai dati di misura;
- con riferimento al tempo a disposizione del SII per la messa a disposizione dei dati agli utenti, prospettato nel documento di consultazione al limite pari a 24 ore dalla messa a disposizione dei dati da parte delle imprese distributrici, sebbene sia stata condivisa la necessità di prevedere un tempo ragionevole per l'attività del SII e che tale tempo sia accettabile a fronte di un servizio che snellisce notevolmente l'attività di acquisizione delle misure da parte degli utenti, è stato comunque richiesto di ridurre tale intervallo temporale e di chiarire se tale lasso temporale sia funzionale all'attività di certificazione o alla residuale gestione di eventuali disservizi;

- con riferimento ai potenziali disservizi da parte del SII, in alcune osservazioni è pervenuta la richiesta di valutarne la gestione e di sollevare le imprese distributrici dal pagamento degli indennizzi o da altre penalità previste dalla regolazione, qualora ritardi o altri disservizi non siano ad esse imputabili, pur permanendo la necessità di salvaguardare gli utenti che ne sostengono i relativi oneri;
- è stato generalmente condiviso l'orientamento relativo alla centralizzazione della messa a disposizione delle misure rilevate nell'ambito dei processi commerciali di voltura e *switching*, precisando che la centralizzazione debba comprendere anche le relative rettifiche;
- con riferimento all'informazione sulle prestazioni in corso sul punto di prelievo, alcune osservazioni hanno sottolineato l'importanza e dunque la necessità di avere tale informazione anche per una corretta gestione del cliente finale; altre osservazioni hanno evidenziato che tale informazione, seppur importante, potrebbe non essere necessaria a fronte di un aggiornamento in tempo reale del RCU; in aggiunta, è stato anche proposto di valutare la gestione dell'informazione sulla prestazione in corso in una fase successiva, nell'ambito della semplificazione e razionalizzazione dei flussi informativi;
- tra le osservazioni pervenute da parte del GSE, con riferimento alle attività svolte per l'erogazione degli incentivi, sono stati evidenziati i benefici derivanti dalla possibilità di razionalizzare i flussi informativi con i singoli gestori di rete accedendo ad un *hub* centralizzato contenente tutti i dati di misura dell'energia elettrica prelevata per i punti di prelievo che accedono ai regimi commerciali speciali gestiti dal GSE.

RITENUTO OPPORTUNO:

- al fine di uniformare ed efficientare i meccanismi operativi di messa a disposizione dei dati di misura periodici, le relative rettifiche, nonché dei dati messi a disposizione nei casi di voltura e *switching*, prevedere l'implementazione del processo centralizzato di messa a disposizione dei dati di misura che veda il SII quale interfaccia comune unica tra i soggetti responsabili della gestione delle misure, le imprese distributrici, e gli utenti del trasporto che utilizzano le stesse a fini commerciali e di programmazione;
- nell'ottica di quanto riportato al punto precedente, consolidare la definizione delle responsabilità reciproche tra i soggetti coinvolti, nonché delineare il ruolo del SII nell'ambito dei processi di messa a disposizione delle misure, con particolare riferimento alle modalità e tempistiche di erogazione del servizio, ovvero:
 - a) prevedendo che il SII metta a disposizione i dati di misura agli utenti contestualmente alla ricezione dei medesimi da parte delle imprese distributrici;
 - b) prevedendo che il SII invii agli utenti la notifica in merito alle disponibilità dei dati di misura a seguito della messa a disposizione degli stessi da parte delle imprese distributrici;

- c) chiarendo che le imprese distributrici non saranno tenute al pagamento degli indennizzi o altre penalità previste dalla regolazione per ritardi o altri disservizi che non siano ad esse imputabili e che i livelli di servizio forniti dal SII nell'ambito del processo di centralizzazione delle misure saranno monitorate dall'Autorità a tutela di tutti gli operatori interessati;
- d) prevedendo che il SII certifichi l'avvenuta messa a disposizione dei dati da parte delle imprese distributrici a garanzia degli operatori coinvolti e dell'affidabilità dei processi, in una maniera che risulti sufficientemente di dettaglio e non particolarmente onerosa in termini di controlli sui dati medesimi;
- prevedere, in particolare, che il processo di messa a disposizione dei dati di misura periodici e relative rettifiche venga realizzato interfacciando le imprese distributrici responsabili del dato di misura con il SII, che questi acquisisca e certifichi il dato e lo metta a disposizione degli utenti del trasporto, e che tale processo utilizzi i medesimi flussi standard attualmente in uso per la messa a disposizione dei dati da parte delle imprese distributrici agli utenti;
 - allo stesso modo prevedere che il processo di messa a disposizione dei dati di misura scambiati in occasione di volture e *switching* (e relative rettifiche), nonché dei dati funzionali all'inizio della fornitura e dei dati storici, venga realizzato interfacciando le imprese distributrici responsabili del dato di misura con il SII, che questi acquisisca e certifichi il dato e lo metta a disposizione degli utenti del trasporto;
 - con riferimento agli strumenti informativi previsti per lo scambio e l'archiviazione dei dati di misura, adottare l'architettura *cloud based* già implementata dal Gestore del SII in relazione ai dati di misura dei punti di prelievo per i quali sia stato installato un sistema di misura *smart metering* 2G;
 - prevedere che le imprese distributrici si interfaccino con il SII per lo scambio dei dati utilizzando gli strumenti informativi di cui al precedente punto, assicurando, transitoriamente per un periodo da stabilire anche sulla base delle evidenze che emergeranno a seguito del primo utilizzo degli *smart meters* 2G, la possibilità di servirsi dei canali di comunicazione attualmente utilizzati dalle imprese distributrici che non riusciranno ad interfacciarsi fin da subito con il *server cloud* del SII;
 - prevedere una fase sperimentale in cui gli orientamenti proposti si affianchino alla gestione corrente delle misure, al fine di permettere al Gestore del SII ed agli operatori interessati di adeguare le proprie modalità operative e sistemi informativi e di testarli in maniera significativa senza, in caso di problemi, impattare sui processi di gestione misura medesimi;
 - rimandare a successivo provvedimento la semplificazione e razionalizzazione dei flussi informativi utilizzati per la messa a disposizione dei dati di misura, nonché con riferimento allo *switching*, l'eliminazione dei flussi relativi ai dati funzionali all'inizio della fornitura e ai dati storici di misura, che potrebbero essere compilati e messi a disposizione degli utenti direttamente dal SII sulla base dei dati contenuti nel RCU;

- nell'ambito del processo di centralizzazione della messa a disposizione dei dati di misura, con la prospettiva di realizzare un'auspicata razionalizzazione dei flussi informativi tra il GSE e i singoli gestori di rete, prevedere di avviare una sperimentazione funzionale a consentire la messa a disposizione al GSE dei dati di misura di energia prelevata da parte del SII, esclusivamente con riferimento ai punti di prelievo afferenti a impianti di produzione ammessi a beneficiare dei meccanismi di incentivazione e dei regimi commerciali speciali gestiti dal medesimo GSE, a partire dal mese di ottobre 2017, secondo modalità proposte dalle parti al vaglio dell'Autorità.

RITENUTO NECESSARIO:

- modificare il TIME al fine di prevedere che il soggetto che eroga il servizio di misura metta a disposizione del SII i dati di misura con riferimento ai punti di prelievo trattati su base oraria e non oraria ai sensi del TIS, nonché le rettifiche messe a disposizione in correzione di dati precedentemente comunicati, inclusi nel contratto di trasporto di ciascun utente e che il SII metta a disposizione i medesimi dati agli utenti;
- non modificare, in questa fase, le tempistiche stabilite dal TIME per la messa a disposizione dei dati di misura da parte del soggetto che eroga il servizio di misura e prevedere che il SII metta a disposizione degli utenti i medesimi dati contestualmente alla ricezione degli stessi, rinviando a successivo provvedimento l'eventuale definizione di nuove tempistiche in relazione alle attività di verifica dei dati che saranno effettuate dal SII;
- modificare l'Allegato A alla deliberazione 398/2014/R/eel e l'Allegato C alla deliberazione 487/2015/R/eel al fine di prevedere che le imprese distributrici mettano a disposizione del SII i dati di misura rilevati in occasione di voltura e *switching*, nonché i dati funzionali all'inizio della fornitura e i dati storici, secondo le tempistiche attualmente previste, e che il SII metta a disposizione i medesimi dati agli utenti;
- prevedere che il SII, attraverso il sistema *cloud based*, metta a disposizione i dati agli utenti contestualmente alla ricezione dei medesimi, sia con riferimento ai dati di misura periodici sia per i dati in occasione di voltura e *switching*;
- prevedere che gli indennizzi previsti dalla regolazione vigente si applichino con riferimento alla messa a disposizione dei dati di misura effettuata dalle imprese distributrici nei confronti del SII;
- prevedere che il SII predisponga un canale di comunicazione per la segnalazione da parte degli utenti di eventuali incongruenze attinenti ai dati di misura;
- dare mandato al Gestore del SII per la pubblicazione, entro 70 giorni dalla pubblicazione del presente provvedimento, delle Specifiche Tecniche funzionali all'implementazione delle disposizioni di cui al presente provvedimento;

- prevedere che la fase sperimentale trovi applicazione a partire dalla messa a disposizione dei dati di competenza ottobre 2017, in ragione delle tempistiche necessarie alla predisposizione degli strumenti informativi necessari;
- confermare che i dati di misura messi a disposizione attraverso il processo centralizzato da parte del SII acquisiscano carattere di ufficialità a partire da:
 - i dati messi a disposizione nel mese di febbraio 2018, con riferimento alle misure periodiche e di rettifica;
 - i dati di misura relativi alle voltture richieste nel mese di gennaio 2018;
 - i dati di misura relativi agli *switching* aventi decorrenza l'1 febbraio 2018

DELIBERA

1. di modificare il TIME nei termini di seguito indicati:
 - a. l'articolo 23 è sostituito dal seguente:

“Articolo 23

Messa a disposizione dei dati di misura al SII e agli utenti del trasporto

23.1 Il presente articolo disciplina le modalità e le tempistiche con le quali:

- a) il soggetto che eroga il servizio di misura mette a disposizione del SII i dati di misura relativi ai punti di misura inclusi nel contratto di trasporto di ciascun utente;
- b) il SII mette a disposizione di ciascun utente del trasporto i dati di cui alla precedente lettera a).

23.2 Ai fini della messa a disposizione dei dati di misura dell'energia elettrica prelevata e consumata, di cui al presente articolo, secondo i formati definiti dall'Autorità ai sensi della deliberazione 65/2012/R/eel, i soggetti che erogano il servizio di misura utilizzano esclusivamente gli strumenti di comunicazione predisposti dal Gestore del SII.

23.2bis Con riferimento ai punti di misura che abbiano installato un misuratore 2G messo a regime:

- a) il soggetto che eroga il servizio di misura mette a disposizione del SII i dati di misura, con frequenza giornaliera, secondo tempistiche coerenti con i livelli attesi di performance definiti dalla deliberazione 87/2016/R/eel;
- b) il SII mette a disposizione di ciascun utente del trasporto i dati di misura relativi a tutti i punti di misura inclusi nel relativo

contratto contestualmente alla ricezione dei dati da parte del soggetto che eroga il servizio di misura.

23.3 *Soppresso*

23.4 Con riferimento ai punti di misura trattati su base oraria ai sensi del TIS diversi da quelli di cui al comma 23.2bis:

- a) il soggetto che eroga il servizio di misura mette a disposizione del SII i dati di misura relativi a tutti i punti di misura inclusi nel contratto di trasporto di ciascun utente entro il quinto giorno lavorativo del mese successivo a quello cui i dati si riferiscono;
- b) il SII mette a disposizione di ciascun utente del trasporto i dati di misura inclusi nel relativo contratto contestualmente alla ricezione dei dati da parte del soggetto che eroga il servizio di misura.

23.5 Con riferimento ai punti di misura trattati per fasce ai sensi del TIS, diversi da quelli di cui al comma 23.2bis:

- a) il soggetto che eroga il servizio di misura mette a disposizione del SII, entro il giorno 20 (venti) del mese successivo a quello cui i dati si riferiscono, i dati di misura relativi a tutti i punti di misura inclusi nel contratto di trasporto di ciascun utente;
- b) il SII mette a disposizione di ciascun utente del trasporto i dati di misura inclusi nel relativo contratto contestualmente alla ricezione dei dati da parte del soggetto che eroga il servizio di misura.

23.6 Con riferimento ai punti di misura trattati monorari ai sensi del TIS:

- a) il soggetto che eroga il servizio di misura mette a disposizione del SII, entro il giorno 20 (venti) del mese successivo a quello in cui è stato effettuato il tentativo di rilevazione, i dati di misura relativi a tutti i punti di misura inclusi nel contratto di trasporto di ciascun utente;
- b) il SII mette a disposizione di ciascun utente del trasporto i dati di misura inclusi nel relativo contratto contestualmente alla ricezione dei dati da parte del soggetto che eroga il servizio di misura.

23.7 Nella messa a disposizione, il soggetto che eroga il servizio di misura indica se i dati di misura si riferiscono a valori effettivi, autoletture o a valori stimati. Ai fini della fatturazione del servizio di trasmissione e di distribuzione dell'energia elettrica dovranno essere utilizzati esclusivamente dati di misura effettivi, comprese le autoletture. In

mancanza di questi possono essere utilizzati dati di misura stimati ai sensi dell'articolo 25.

23.8 In correzione di dati precedentemente comunicati ai sensi dei commi 23.3, 23.4, 23.5 e 23.6:

- a) il soggetto che eroga il servizio di misura mette a disposizione del SII i dati di misura rettificati il mese precedente, entro il giorno 20 (venti) di ogni mese;
- b) il SII mette a disposizione di ciascun utente del trasporto i dati di misura rettificati contestualmente alla ricezione dei dati da parte del soggetto che eroga il servizio di misura.

23.9 In correzione di dati precedentemente comunicati ai sensi dei commi 23.3, 23.4, 23.5 e 23.6:

- a) il soggetto che eroga il servizio di misura mette a disposizione del SII, entro il giorno 20 (venti) del sessantunesimo mese successivo a quello di competenza, i dati di misura rettificati il mese precedente e i dati di misura rettificati il medesimo mese;
- b) il SII mette a disposizione di ciascun utente del trasporto i dati di misura rettificati contestualmente alla ricezione dei dati da parte del soggetto che eroga il servizio di misura.

23.10 La messa a disposizione agli utenti del trasporto e al SII dei dati di misura dell'energia elettrica consumata trova applicazione a decorrere da una data che verrà definita con successivo provvedimento, a seguito della definizione delle relative modalità, tempistiche e formati.”;

2. di modificare l'Allegato A alla deliberazione 398/2014/R/eel nei termini di seguito indicati:

- a. l'articolo 11 è sostituito dal seguente:

“Articolo 11

Messa a disposizione dei dati di misura al SII e all'utente del dispacciamento associato alla preesistente controparte commerciale o all'esercente la maggior tutela

11.1 L'impresa distributrice è tenuta a mettere a disposizione del SII, il dato di misura rilevato ai sensi del precedente Articolo 10 entro 5 giorni lavorativi dalla data di attivazione contrattuale.

11.2 Il SII, contestualmente alla ricezione del dato di misura di cui al comma 11.1, è tenuto a mettere a disposizione il dato all'utente del

dispacciamento associato alla preesistente controparte commerciale, o all' esercente la maggior tutela.”;

b. l' articolo 12 è sostituito dal seguente:

Articolo 12

Messa a disposizione dei dati di misura al SII e all' utente del dispacciamento associato alla nuova controparte commerciale o all' esercente la maggior tutela

12.1 Con riferimento a ciascun punto di prelievo oggetto di attivazione contrattuale non trattato su base oraria, l' impresa distributrice mette a disposizione del SII entro e non oltre il 20 del mese successivo alla data di attivazione contrattuale, il dato di misura rilevato ai sensi dell' Articolo 10.

12.1bis Il SII, contestualmente alla ricezione del dato di misura di cui al comma 12.1 mette a disposizione il dato all' utente del dispacciamento associato alla nuova controparte commerciale o dell' esercente la maggior tutela.

12.2 Entro 5 giorni lavorativi dal ricevimento della comunicazione di attivazione contrattuale l' impresa distributrice mette a disposizione del SII le informazioni di cui alla Tabella 2 dell' Allegato C alla deliberazione 487/2015/R/eel.

12.2bis Il SII, contestualmente alla ricezione delle informazioni di cui al comma 12.2 mette a disposizione le informazioni all' utente del dispacciamento associato alla nuova controparte commerciale o all' esercente la maggior tutela.”;

3. di modificare l' Allegato C alla deliberazione 487/2015/R/eel nei termini di seguito indicati:

a. l' articolo 3bis è sostituito dal seguente:

“Articolo 3bis

Messa a disposizione dei dati di misura al SII e al preesistente utente del dispacciamento in occasione di una risoluzione contrattuale per inadempimento dell' utente

3bis.1 Nel caso in cui la data di *switching* non coincida con il primo giorno del mese, l' impresa distributrice è tenuta a mettere a disposizione del SII il dato di misura rilevato ai sensi del precedente comma 3.1ter entro 5 giorni lavorativi dalla data di *switching* o di attivazione dei servizi di maggior tutela o salvaguardia ai sensi del Titolo III del TIMOE.

3bis.2 Il SII, contestualmente alla ricezione del dato di misura di cui al comma 3bis.1, è tenuto a mettere a disposizione il dato all'utente del dispacciamento associato alla preesistente controparte commerciale.”;

b. l'articolo 4 è sostituito dal seguente:

“Articolo 4

Messa a disposizione dei dati di misura in occasione dello switching al SII e all'utente del dispacciamento associato alla nuova controparte commerciale o all'esercente la maggior tutela

4.1 Con riferimento a ciascun punto di prelievo oggetto di *switching* non trattato su base oraria, l'impresa distributrice mette a disposizione del SII le informazioni di cui alla Tabella 1 entro e non oltre:

- a) il 20 del mese relativo alla data di attivazione contrattuale, in caso di punto di prelievo attivo;
- b) il primo termine utile successivo alla data di attivazione contrattuale corrispondente al sestultimo giorno del mese, in caso di punto di prelievo nuovo o precedentemente disattivato;
- c) il 20 del mese successivo alla data di *switching*, nel caso in cui la data di *switching* non coincida con il primo giorno del mese.

4.2 Il SII, contestualmente alla ricezione delle informazioni di cui al comma 4.1, mette a disposizione le informazioni all'utente del dispacciamento associato alla nuova controparte commerciale o dell'esercente la maggior tutela.”;

c. l'articolo 5 è sostituito dal seguente:

“Articolo 5

Dati funzionali all'inizio della fornitura e dati di misura storici

5.1 L'impresa distributrice, è tenuta a mettere a disposizione del SII, le informazioni di cui alla Tabella 2 entro e non oltre:

- a) il sestultimo giorno del mese antecedente la data di attivazione contrattuale, in caso di punto di prelievo attivo;
- b) il primo termine utile successivo alla data di attivazione contrattuale corrispondente al sestultimo giorno del mese, in caso di punto di prelievo nuovo o precedentemente disattivato;
- c) il quinto giorno lavorativo dall'esecuzione di una richiesta di *switching*, nel caso in cui la data di *switching* non coincida con il

primo giorno del mese, con riferimento ai punti di prelievo non trattati su base oraria ai sensi del TIS.

5.1bis Il SII, contestualmente alla ricezione delle informazioni di cui al comma 5.1, mette a disposizione le informazioni all'utente del dispacciamento associato alla nuova controparte commerciale o all'esercente la maggior tutela.

5.2 Il SII, nel caso in cui la data di *switching* non coincida con il primo giorno del mese, con riferimento ai punti di prelievo trattati su base oraria ai sensi del TIS, è tenuto a mettere a disposizione dell'utente del dispacciamento associato alla nuova controparte commerciale o dell'esercente la maggior tutela le informazioni di cui alla Tabella 2 entro e non oltre il secondo giorno dall'esecuzione di una richiesta di *switching*.”;

4. di dare mandato al Gestore del SII affinché pubblici le Specifiche Tecniche funzionali all'attuazione delle disposizioni di cui ai precedenti punti 1. 2. e 3., nonché alla gestione delle segnalazioni di eventuali incongruenze attinenti ai dati di misura da parte degli utenti, entro 70 giorni dalla data di pubblicazione del presente provvedimento;
5. di prevedere che le disposizioni di cui al precedente punto 1. trovino applicazione a partire dai dati messi a disposizione nel mese di febbraio 2018;
6. di prevedere che le disposizioni di cui al precedente punto 2. trovino applicazione a partire dai dati di misura relativi alle voltture richieste nel mese di gennaio 2018;
7. di prevedere che le disposizioni di cui al precedente punto 3. trovino applicazione a partire dai dati di misura relativi agli *switching* aventi decorrenza l'1 febbraio 2018;
8. di rimandare a successivo provvedimento la semplificazione e razionalizzazione dei flussi informativi utilizzati per la messa a disposizione dei dati di misura, ivi inclusa la revisione delle tempistiche per la messa a disposizione dei dati in considerazione delle possibili attività di verifica effettuate dal SII sui medesimi, nonché, l'eliminazione della messa a disposizione da parte delle imprese distributrici dei flussi relativi ai dati funzionali all'inizio della fornitura e ai dati storici di misura, con riferimento allo *switching*;
9. di prevedere l'avvio, a partire dal mese di ottobre 2017, di una sperimentazione funzionale a consentire la messa a disposizione al GSE dei dati di misura da parte del SII, esclusivamente con riferimento ai punti ammessi ai regimi commerciali speciali gestiti dal medesimo, secondo modalità proposte dalle parti al vaglio dell'Autorità;
10. di prevedere, nell'ambito delle attività di monitoraggio predefinite, che il Gestore del SII fornisca al Direttore della Direzione Mercati Retail e Tutele dei consumatori di energia dell'Autorità relazioni periodiche circa gli adempimenti degli operatori alle disposizioni di cui al presente provvedimento, ai fini dell'adozione degli eventuali seguiti di competenza;
11. di trasmettere il presente provvedimento all'Acquirente Unico;

12. di pubblicare il presente provvedimento sul sito internet dell'Autorità www.autorita.energia.it.

3 agosto 2017

IL PRESIDENTE
Guido Bortoni